

Comune di SanVittore Olona

***Regolamento
per la disciplina del
commercio
su aree pubbliche***

ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998

**e della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010
“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”**

e della Legge Regione Lombardia n. 3 del 21 febbraio 2011

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e dalla legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011.

2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- IV. per mercato esclusivo o specializzato: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- V. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- VI. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- VII. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VIII. per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- IX. per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- X. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- XI. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- XII. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle a. p.;
- XIII. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- XIV. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha

la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;

- XV. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XVI. per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- XVII. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XVIII. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- XIX. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XX. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;
- XXI. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XXII. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- XXIII. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatale e fieristica, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- m) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il S.U.A.P. ed il Servizio Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Responsabile del Servizio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Responsabile del Servizio, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 6 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:
- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una

condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
8. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.
9. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 6, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.

Art. 7 – Condizioni di esercizio dell'attività

1. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano la revoca dell'autorizzazione.
2. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, è prevista una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

Art. 8 – Modalità d'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili o a piedi, con soste limitate di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto inoltre divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare.

Art. 9 - Produttori ed imprenditori agricoli: autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori e gli imprenditori agricoli l'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività produttiva o Scia.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi ai produttori ed

imprenditori agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici;

g) la tipologia merceologica.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 11 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo

contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Responsabile del Servizio, mediante pubblicazione di apposito atto all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, rende noti tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 10 del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 12 - Posteggi sparsi. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato oppure su aree private, messe a disposizione del Comune oppure integrate con medie e grandi strutture di vendita, sono assegnati dal Responsabile del Servizio sulla base di apposita graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici;

i) la tipologia merceologica.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) osservanza del settore e della tipologia merceologica,

b) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dove è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

e) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio redige una graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione la Giunta Comunale è tenuta a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate dal Responsabile del Servizio

in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 13 - Commercio su aree commerciali private. Criteri di assegnazione

1. Qualora si rendano disponibili aree private oppure aree integrate con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori del mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e l'anzianità di presenza nel mercato stesso.

2. Il comune pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche. Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata R.R. o direttamente in comune.

3. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) osservanza della tipologia merceologica del posteggio, se prevista;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

5. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile del Servizio è ammessa istanza di revisione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

6. L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata dal Responsabile del Servizio in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio.

2. Il richiedente, sia esso persona fisica o società di persone, chiede il rilascio dell'autorizzazione nel Comune dove intende avviare l'attività di commercio itinerante.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal Servizio, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) la eventuale tipologia merceologica;

f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune, oppure tramite l'utilizzo della posta

elettronica certificata. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio, ed il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 5 o 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

1. La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore.

2. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, ai competenti uffici comunali.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio

dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge n. 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, nel Comune dove intende avviare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante vengono revocate dal Responsabile del Servizio, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del Servizio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;
- b) devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- c) organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- d) non potrà essere istituito nessun mercato nelle giornate di domenica o festive;
- e) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;
- f) per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00;
- g) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile del Servizio provvede, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. Gli orari dei mercati, delle fiere e del commercio in forma itinerante, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, sono indicati nelle schede relative.

Art. 21 - Festività

1. Qualora il mercato cade in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato.
2. Su richiesta di almeno il 50% degli operatori, il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato

stesso il giorno prima, purché non festivo, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

3. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 22 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della Polizia Locale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 23 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 24 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per la occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento della tassa osap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

3. Le tasse di cui al comma 2 sono riscosse annualmente nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Ufficio Tributi.

4. Il loro mancato versamento comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento delle stesse maggiorate degli interessi di legge.

5. L'omesso pagamento comporta la decadenza della concessione.

6. La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone di occupazione.

Art. 25 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del

legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 26 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera, al posteggio assegnato.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio.

4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile.

Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva.

2. L'ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Servizio.

4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi utilizzando i seguenti criteri:

- a) osservanza dei settori merceologici;
- b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- d) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- e) anzianità di iscrizione al registro imprese.

5. Il responsabile del Servizio, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di riduzione dei

posteggi esistenti nel mercato, nella fiera o in altre aree distributive, deve darne comunicazione alla Regione.

Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Responsabile del Servizio alla C.C.I.A.A., entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato e fiera che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30 - Definizione

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente Regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;

c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;

d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato (allegato I).

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nelle aree mercatali che nelle aree extramercatali, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 32 - Planimetria dei mercati

1. Presso il Servizio è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 33 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio per quanto riguarda il settore e la tipologia merceologica, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- f) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- g) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- h) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- j) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- k) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 34 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

2. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto quando è possibile che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia pubblicato all'Albo Pretorio i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. La domanda sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di prodotti dello stesso settore merceologico e della tipologia merceologica;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 37 – Tipologia merceologica

1. Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Su ogni posteggio viene identificata la tipologia merceologica di cui è parte integrante del presente Regolamento.

3. L'operatore commerciale titolare del posteggio ha la possibilità di effettuare la modifica della tipologia merceologica del suo posteggio previa motivata richiesta scritta.

4. Il Responsabile del Servizio, dopo aver raccolto il parere della Commissione Consultiva, procederà ad accogliere o rigettare l'istanza.

5. Qualora l'istanza venga accolta si procederà alle annotazioni sull'atto di concessione del posteggio.

Art. 38 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato dall'art. 12 del presente Regolamento.

3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori ed imprenditori agricoli può riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 10 e 12 del presente Regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 3, lettera *c*) del presente Regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore od imprenditore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 3, lettera *a*) del presente Regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto o dell'imprenditore agricolo.

5. I posteggi concessi ai produttori od imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, solamente ad altri produttori od imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato ed in loro assenza ad altri operatori con tipologia merceologica alimentare.

Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o altre cause di forza maggiore, debitamente documentate.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire al Servizio entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio l'inizio del procedimento di revoca ai sensi.

Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 del presente Regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal Servizio Polizia Locale, entro le ore 08,30, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- a) rispetto del settore merceologico se il mercato risulta diviso in settori;
- b) più alto numero di presenze alla spunta;
- c) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- d) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio.

3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 44 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta deve essere presentata, per scritto:

- a) da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione Consultiva e successivamente, a cura del Responsabile del Servizio, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

5. La Giunta Comunale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 45 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fieri o manifestazioni temporanee o occasionali.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 46 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda allegata che è parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico - sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'allegato che è parte integrante del presente Regolamento.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera.

6. A tale scopo potranno essere instaurati rapporti di reciprocità con i comuni contermini.

7. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo A) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nel periodo di assegnazione del posteggio.

8. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.

10. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell'allegato che è parte integrante del presente Regolamento

Art. 48 - Determinazione degli orari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 07 e non oltre le ore 22.

2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante alla domenica e nei giorni festivi, fatte salve particolari situazioni legate a manifestazioni di carattere locale.

Art. 49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo e artigiano.

Modalità. Orari. Divieti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del presente Regolamento si applicano anche al produttore ed imprenditore agricolo esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV - FIERE

Art. 50 - Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 51 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. La fiera è riservata agli operatori commerciali in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

2. La concessione del posteggio nell'area suddetta ha durata limitata al giorno della fiera. Le dimensioni massime del posteggio sono di norma di ml. 8 di fronte vendita per ml. 4 di profondità, salvo coloro che possiedono autonegozi ai quali potrà essere concessa la superficie necessaria se disponibile.

3. Gli interessati ad ottenere un posteggio nella fiera dovranno presentare una domanda in bollo indirizzata al Comune, da depositarsi all'Ufficio Protocollo a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non prima del 1° gennaio ed entro il 60° giorno antecedente la manifestazione.

La stessa dovrà obbligatoriamente contenere:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, comune che ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

- d) la superficie del posteggio che si intende utilizzare;
- e) le presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) le presenze nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- g) data di iscrizione al registro imprese;
- h) la tipologia merceologica dei prodotti che intende vendere.

Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di giorni 15 così come indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Avranno titolo a partecipare alla Fiera gli operatori commerciali su aree pubbliche inseriti in apposita graduatoria formata dal Servizio, stilata sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 52 del presente Regolamento. Per coloro per i quali non potrà essere documentato il numero di presenze, la graduatoria sarà formata tenendo conto dell'anzianità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione ai dati contenuti nel certificato di iscrizione al registro imprese, che si dovrà allegare in fotocopia alla domanda. La graduatoria per la partecipazione alla fiera sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune.

5. I posteggi, numerati progressivamente, verranno assegnati sulla base delle scelte operate, secondo l'ordine di graduatoria, dai singoli operatori commerciali convocati in apposita riunione. Ad ogni partecipante sarà comunicato per iscritto, il numero di graduatoria, la data e l'ora di convocazione della riunione per la scelta dei posteggi, le modalità di partecipazione: giorno di svolgimento della fiera, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo.

6. In caso di mancata presenza dell'operatore commerciale alla suddetta riunione, l'assegnazione del posteggio avverrà d'ufficio, compatibilmente con le dimensioni del mezzo o banco di vendita, in subordine alle scelte effettuate dagli operatori commerciali presenti. L'operazione di scelta del posteggio è delegabile ad altra persona munita di atto di delega scritto, firmato e riportante sul retro la fotocopia della carta di identità dell'operatore commerciale avente diritto.

7. La scelta del posteggio effettuata nei modi di cui al precedente comma avrà validità per quattro anni. Alla scadenza del suddetto periodo si procederà ad indire altra riunione per una nuova scelta dei posteggi.

8. La graduatoria definitiva, contenente l'assegnazione dei posteggi, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

9. I relativi oneri (tassa osap, tassa smaltimento rifiuti, ecc..) dovranno essere versata anticipatamente su apposito conto corrente postale. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al personale addetto il giorno della manifestazione.

10. L'ordine e la disciplina sulla fiera verranno assicurati dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che opereranno nell'ambito della fiera stessa.

11. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine della manifestazione, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi sacchi.

12. Oltre alle sanzioni derivanti da eventuali inosservanze a norme generali o regolamentali, è previsto l'allontanamento immediato dalla manifestazione di chiunque non si atterrà alle disposizioni impartite o creerà disturbo, confusione o ritardo delle operazioni relative allo svolgimento della fiera.

Art. 52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

3. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare e non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, verranno assegnati esclusivamente a quegli operatori commerciali inseriti nella graduatoria di partecipazione e presenti al momento della verifica

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi sarà effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 52 del presente Regolamento.

3. Coloro che risultano assegnatari di posteggio, in base alla disposizione di cui all'art. 51 del presente Regolamento, non potranno richiedere l'assegnazione di un posteggio (cosiddetta migliona) resosi vacante per non presenza del titolare.

Art. 54 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato C" parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO V - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio

1. I posteggi fuori mercato sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 12.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 43 del presente Regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 40, 41 e 42 del presente Regolamento.

4. L'eventuale istituzione di posteggi sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente Regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

5. Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato, con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

Art. 56 – Aree per esercizio stagionale.

1. Non si individuano aree per tale forma commerciale.

2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente Regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

Art. 57 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Per manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali si intendono quelle manifestazioni non istituzionali e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti

da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. La richiesta di svolgimento della manifestazione deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data e deve contenere:

- le generalità del richiedente
- il tipo di manifestazione, la data ed il luogo
- gli eventuali prodotti messi in vendita e/o esposizione nonché la tipologia di operatori che si intende far partecipare
- ogni altra informazione utile (area pubblica o privata, eventuali manifestazioni collaterali, attività pubblicitaria, etc.....).

3. Previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Servizio evade la richiesta determinando, con proprio atto, le modalità di svolgimento, gli orari, gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria, le tipologie di operatori che possono essere ammessi, i prodotti che possono essere venduti e/o esposti.

4. In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, possono essere ammessi a partecipare anche operatori non professionali fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

5. Per le manifestazioni oggetto del presente articolo, il numero dei posteggi, che può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione, verrà valutato di volta in volta in funzione dell'area messa a disposizione.

Art. 58 – Aree commerciali private

1. Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 55 del presente Regolamento.

2. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

Art. 59 – Produttori ed imprenditori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

2. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori ed imprenditori agricoli può essere effettuato con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 60 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalla scheda allegata che è parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 61 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

2. I modelli allegati vengono modificati con atto di Giunta Comunale.

Art. 63 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Servizio Polizia Locale.

Art. 64 – Sanzioni

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 10.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce le seguenti violazioni all'esercizio del commercio su area pubblica senza autorizzazione, o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa.

2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000 le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, compresa l'inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività.

Inoltre alle sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00 si applica congiuntamente la confisca delle attrezzature e della merce per le seguenti violazioni:

- a. abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- b. alle limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- c. all'esercizio dell'attività per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione;
- d. operatore sprovvisto della carta di esercizio;
- e. operatore sprovvisto di attestazione rinnovo annuale;

Per i casi di cui ai punti d) ed e) non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la mancanza dei documenti era frutto di una mera dimenticanza. In tale caso le attrezzature e le merci sono restituite.

3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000, le seguenti violazioni del presente Regolamento:

- a) articolo 33;
- b) articolo 47 ;
- c) articolo 51 commi 6 e 7;
- d) articolo 61.

4. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

6. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 75 a € 500 tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Servizio in esecuzione del presente Regolamento.

7. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile del Servizio per un periodo massimo di un giorno di mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente Regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 della legge n. 689/81.

8. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Servizio per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al Titolo VI del presente Regolamento;
- b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
- d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

9. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 40, si applica nei seguenti casi:

- a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
- b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
- c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Servizio.

10. Per la determinazione e l'applicazione delle predette sanzioni si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81 viene individuata nel Segretario Comunale. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Art. 65 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 66 - Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 67 - Diffida - Esecuzione d' ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Responsabile del Servizio Polizia Locale, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l' autore od il responsabile dell' infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all' uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d' ufficio all' eliminazione del fatto antiggiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 68 - Esposti all' Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l' identità dell' esponente.

Art. 69 - Osservanza degli altri Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 70 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, composto da 71 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

3. Ogni provvedimento che verrà emanato in data successiva al presente Regolamento, non necessita di ulteriore approvazione in Consiglio Comunale, e le eventuali variazioni saranno rese pubbliche sull' Albo Pretorio.

Art. 71 - Pubblicità del regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

INDICE

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

- Art. 01 – Oggetto ... pag. 02**
- Art. 02 – Definizioni ... pag. 02**
- Art. 03 – Finalità ... pag. 03**
- Art. 04 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere ... pag. 04**
- Art. 05 - Compiti degli uffici comunali ... pag. 04**
- Art. 06 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività ... pag. 04**
- Art. 07 - Condizioni di esercizio dell'attività ... pag. 06**
- Art. 08 - Modalità d'esercizio dell'attività ... pag. 06**
- Art. 09 - Produttori ed imprenditori agricoli: autorizzazione d'esercizio ... pag. 06**
- Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione ... pag. 07**
- Art. 11 - Pubblicità dei posteggi liberi ... pag. 07**
- Art. 12 - Posteggi sparsi. Criteri di assegnazione ... pag. 08**
- Art. 13 - Commercio su aree commerciali private. Criteri di assegnazione ... pag. 09**
- Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante ... pag. 09**
- Art. 15 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali ... pag. 10**
- Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione ... pag. 10**
- Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area ... pag. 11**
- Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio ... pag. 11**
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio ... pag. 12**
- Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari ... pag. 12**
- Art. 21 - Festività ... pag. 12**
- Art. 22 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare ... pag. 13**
- Art. 23 - Condotta dei venditori ... pag. 13**
- Art. 24 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico ... pag. 13**
- Art. 25 - Validità delle presenze ... pag. 13**
- Art. 26 - Dimostrazione del titolo ed informazioni ... pag. 14**
- Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati ... pag. 14**
- Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere ... pag. 14**
- Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche ... pag 15**

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 30 - Definizione ... pag. 15**
- Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo ... pag. 15**
- Art. 32 - Planimetria dei mercati ... pag. 16**
- Art. 33 - Utilizzo del posteggio ... pag. 16**
- Art. 34 - Dimensioni dei posteggi ... pag. 16**
- Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato ... pag. 17**
- Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio ... pag. 17**
- Art. 37 - Tipologia merceologica ... pag. 17**
- Art. 38 - Messa a disposizione di aree private ... pag. 18**
- Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli ... pag. 18**
- Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio ... pag. 18**
- Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio ... pag. 18**

- Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio ... pag. 19
- Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria ... pag. 19
- Art. 44 - Effettuazione di mercati straordinari ... pag. 19
- Art. 45 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità ... pag. 20
- Art. 46 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari ... pag. 20

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante ... pag. 20
- Art. 48 - Determinazione degli orari ... pag. 21
- Art. 49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo e artigiano ... pag. 21

TITOLO IV - FIERE

- Art. 50 - Tipologia ed aree destinate a fiere ... pag. 21
- Art. 51 - Autorizzazione per operare nelle fiere ... pag. 21
- Art. 52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria ... pag. 22
- Art. 53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati ... pag. 23
- Art. 54 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari ... pag. 23

TITOLO V - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

- Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio ... pag. 23
- Art. 56 - Aree per esercizio stagionale ... pag. 23
- Art. 57 - Aree per esercizio temporaneo o occasionale ... pag. 23
- Art. 58 - Aree commerciali private ... pag. 24
- Art. 59 - Produttori ed imprenditori agricoli ... pag. 24
- Art. 60 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato ... pag. 24

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

- Art. 61 - Normativa igienico-sanitaria ... pag. 24

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 62 - Disposizioni transitorie e finali ... pag. 25
- Art. 63 - Vigilanza ... pag. 25
- Art. 64 - Sanzioni ... pag. 25
- Art. 65 - Recidiva nelle violazioni ... pag. 26
- Art. 66 - Risarcimento danni ... pag. 27
- Art. 67 - Diffida - Esecuzione d' ufficio ... pag. 27
- Art. 68 - Esposti all' Amministrazione Comunale ... pag. 27
- Art. 69 - Osservanza degli altri Regolamenti comunali ... pag. 27
- Art. 70 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore ... pag. 27
- Art. 71 - Pubblicità del regolamento ... pag. 27